**Messaggio**

**7274** 25 gennaio 2017 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

**Rapporto del Consiglio di Stato sull’iniziativa parlamentare   
19 settembre 2016 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e Paolo Pamini “La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell’unità educativa”**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull’atto parlamentare menzionato in epigrafe, che presenta numerose proposte di modifica della Legge della scuola del   
1° febbraio 1990 (Lsc).

# Premessa

Con l’iniziativa parlamentare elaborata qui in esame i suoi proponenti intendono, a loro dire, riformare e ammodernare la Lsc per migliorare le condizioni strutturali della scuola ticinese e, al contempo, contribuire al dibattito pubblico e politico sul progetto di riforma della scuola dell’obbligo *La scuola che verrà* (progetto SCV)*.*

Il secondo degli scopi appena menzionati è senz’altro raggiunto dall’atto parlamentare, in quanto il testo presentato all’attenzione del Consiglio di Stato è connotato da un approccio fortemente propositivo, centrato attorno a proposte puntuali, concrete e che tengono conto dei processi di innovazione scolastica attualmente in corso. Tuttavia, la strada indicata per il miglioramento strutturale della scuola ticinese attraverso la modifica della Lsc presenta numerose criticità.

Da un punto di vista strategico, ci si può interrogare sulla scelta degli iniziativisti di anteporre una serie di modifiche legislative alla sperimentazione e alla successiva implementazione della riforma della scuola dell’obbligo. Il progetto SCV è in effetti in fase di consultazione: le proposte formulate dal gruppo di lavoro incaricato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) saranno in seguito adeguate, sperimentate e valutate per poi essere eventualmente generalizzate. L’intervento sul piano legislativo, indubbiamente necessario ma del quale per il momento non si conosce la portata (dato che non tutte le proposte di modifica avranno un impatto sulla legislazione), appare quindi come prematuro e contraddice l’intenzione manifestata dal Parlamento di mettere a disposizione della fase di analisi della consultazione tempi maggiormente ampi.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il progetto SCV si focalizza sulla scuola dell’obbligo (scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media) senza intervenire direttamente sulle scuole del secondario II (scuole medie superiori e scuole professionali).   
La distinzione appena evocata è rilevante e cruciale, in quanto mette in evidenza tutta una serie di problemi posti da molte delle proposte di modifica della Lsc avanzate dall’atto parlamentare. La Lsc costituisce infatti la legge quadro per tutte le scuole ticinesi non universitarie, obbligatorie e postobbligatorie. Il testo legislativo stabilisce le regole generali applicabili a tutte le scuole degli ordini appena citati, demandando invece alle leggi speciali di stabilire norme specifiche ai diversi settori scolastici. Molte delle modifiche proposte dall’iniziativa parlamentare, e in particolare quelle che riguardano unicamente la scuola media, contraddicono il carattere generale della legge, non tengono debito conto della complessità e diversità del sistema scolastico ticinese e pongono seri problemi sul piano della tecnica legislativa. Non da ultimo, la focalizzazione sulla scuola media smentisce uno dei presupposti del progetto SCV, che si propone di intervenire sulla scuola dell’obbligo nel suo insieme in un’ottica di continuità.

Queste contraddizioni attraversano l’intero testo dell’iniziativa, che sul piano degli ideali intende migliorare la scuola intesa globalmente come ‘sistema educativo’, mentre sul piano delle misure proposte interviene nella maggior parte dei casi unicamente sulla scuola media.

Al di là dei limiti appena esposti, occorre ricordare che gli autori dell’iniziativa parlamentare fondano il proprio intervento sul discutibile presupposto secondo cui l’attuale sistema scolastico pubblico ticinese sia superato dall’evoluzione della società e non più adeguato alle condizioni sociali, economiche e culturali nelle quali vivono gli allievi che la scuola vuole educare e formare. Le premesse sono legate a una presunta inadeguatezza e inefficacia del sistema.

Tali affermazioni non si fondano su dati accertati, ma esprimono le opinioni degli autori e ripetono luoghi comuni magari diffusi ma non sostenuti da evidenze empiriche (“*abbiamo rilevato un malessere palpabile, quasi nessuno è soddisfatto della situazione attuale della scuola*”, pag. 7; “*un egualitarismo utopico da freno a mano tirato”, pag. 10; “un malessere e un disagio, difficilmente quantificabili, che serpeggiano tra genitori, docenti e studenti*”, pag. 11). Il testo dell’iniziativa propone tali affermazioni come fatti assodati e ne fa la base per le successive proposte, ma si tratta di un processo che parte da premesse fallaci e imprecise.

È innegabile che la società abbia subito negli ultimi decenni notevoli cambiamenti (in particolare a livello di struttura familiare, caratteristiche del mercato del lavoro, istanze di socializzazione locali, ruolo della religione ecc.). È altrettanto vero che la scuola ticinese ha, almeno in parte, dato delle risposte a questi mutamenti. Del resto, gli stessi risultati del test PISA pubblicati nel dicembre del 2016 dimostrano come la scuola ticinese si situi sempre nella media internazionale o chiaramente al di sopra di tale media (cfr. i risultati riguardanti la matematica).

Senza voler negare che le relazioni e le interazioni tra scuola e società debbano essere oggetto di un processo costante di vicendevole adattamento, tali cambiamenti non comportano forzatamente delle trasformazioni ‘in blocco’ del sistema educativo attuale, ma piuttosto lo sviluppo di processi evolutivi ‘virtuosi’ al suo interno: questo intendono fare i due progetti di innovazione scolastica attualmente in corso, ovvero l’implementazione del nuovo *Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese* e il progetto SCV, il quale prospetta un’evoluzione dell’attuale sistema della scuola dell’obbligo all’interno delle finalità e dei principi che hanno da sempre animato la scuola ticinese.

Non bisogna poi dimenticare che uno dei principali cambiamenti che l’iniziativa qui in esame intende promuovere non prospetta ‘semplici’ misure o adeguamenti strutturali a supporto dei processi di innovazione scolastica, ma mira piuttosto a operare una ridefinizione radicale della scuola pubblica. Gli autori dell’atto parlamentare vorrebbero in effetti indirizzarsi verso un modello in cui l’offerta formativa pubblica sia garantita da scuole che essi definiscono ‘statali’ e da scuole private. Al di là dell’evidente conflitto terminologico, la scuola privata, almeno in Ticino, non può attualmente essere definita come pubblica, e questo anche riprendendo il criterio utile a definire un’istituzione pubblica tratto dallo stesso testo dell’iniziativa parlamentare: “*Sappiamo tutti che l’educazione pubblica è pubblica non perché è lo Stato ad offrirla ma è pubblica perché tutti vi possono accedere liberamente e senza esclusione*” (pag. 21). Ebbene, siccome la scuola privata ticinese è attualmente accessibile solo agli allievi le cui famiglie dispongono di risorse economiche di una certa rilevanza, essa non può essere considerata come accessibile liberamente a tutti, quindi non può essere definita come pubblica anche secondo i parametri proposti dagli stessi iniziativisti. L’unica istituzione che corrisponde ai criteri riportati nella stessa iniziativa è quindi la scuola che i proponenti definiscono ‘statale’, da qui la corretta attuale coincidenza tra scuola pubblica e scuola dei Comuni e del Cantone.

Certo gli iniziativisti cercano di risolvere il problema della limitata accessibilità finanziaria di queste scuole mediante un parziale finanziamento delle scuole private parificate da parte dello Stato, ma sono essi stessi a riconoscere la problematicità della proposta dopo il risultato popolare inequivocabile del 18 febbraio 2001. D’altra parte, un finanziamento pubblico delle scuole private solo parziale non permette di risolvere il problema della loro limitata accessibilità, proprio per la sua parzialità.

I paragoni tra il finanziamento della scuola in Ticino e quello del settore sanitario in Svizzera proposti dall’iniziativa sono poi fuorvianti, sia perché in ambito ambulatoriale il sistema sanitario ha sostanzialmente sempre finanziato unicamente soggetti privati (i medici), sia perché in ambito ospedaliero esso sottostà ad un sistema di pianificazione, che l’iniziativa qui in esame si guarda bene dal proporre. Infatti, alle modifiche legislative che introducono il principio di un finanziamento parziale delle scuole private parificate non corrispondono disposizioni relative all’autorizzazione da parte dello Stato e a una regolazione globale basata sul fabbisogno. Anzi, assieme al finanziamento parziale delle scuole private, si richiedono tutta una serie di cambiamenti che vedono un trasferimento di potere decisionale dal Dipartimento verso i singoli istituti, privati o pubblici che siano.

Da queste prime indicazioni appare come il cambiamento di statuto delle scuole private immaginato dagli iniziativisti vada a toccare i fondamenti dell’organizzazione del sistema scolastico ticinese senza che siano state portate a supporto di questa proposta evidenze che mettano in luce dei reali effetti positivi sul sistema che l’adozione dell’iniziativa produrrebbe. Gli autori dell’atto parlamentare avanzano a questo proposito argomenti secondo i quali la concorrenza a livello di offerta formativa migliorerebbe la qualità dei sistemi di istruzione e in questo ordine di idee portano come esempio *i Paesi scandinavi, la Finlandia, l’Olanda, molti Länder tedeschi e persino la Spagna,* che sarebbero “*all’avanguardia per i risultati nell’educazione*” (pag. 21). Limitatamente ai dati presentati dai test PISA, i risultati di questi Paesi nella realtà variano in maniera sostanziale (la Finlandia, con 531 punti in scienze e l’Olanda, con 509 si situano nel 2015 al di sopra della media OCSE, la Spagna con 493 si situa nella media) e non indicano in modo chiaro e convincente i presunti effetti positivi del libero mercato sulla qualità dell’istruzione. Ciò indica come questi presunti effetti siano più un mito che una realtà.

A supporto della tesi espressa vengono portati alcuni contributi, tra i quali quello di Zagardo che tuttavia esprime in sostanza opinioni proprie, riferendosi genericamente a considerazioni espresse dall’economista Milton Friedman ed evocando alcuni studi svedesi. Gli iniziativisti riportano, tra le altre cose, l’affermazione di Zagardo secondo cui il pluralismo ha avuto l’effetto di migliorare la qualità di tutti gli istituti, anche statali, e che la concorrenza tra scuole sta avvantaggiando maggiormente gli studenti con famiglie a basso reddito di quelli provenienti da famiglie più ricche (pag. 27). Un’affermazione che l’autore espone senza tuttavia riuscire a provare in modo convincente.

Secondo Zagardo, la presunta correlazione positiva tra pluralismo e qualità degli istituti, per quanto riguarda la Svezia, si basa su di uno studio, verosimilmente degli anni ‘90, irreperibile all’indirizzo segnalato, e su un articolo, oggetto di un certo numero di critiche di Sandström e Bergström[[1]](#footnote-1). D’altra parte, la recente letteratura prodotta sulla tematica tende a evidenziare che il pluralismo non abbia in genere effetti apprezzabili sulla performance scolastica degli istituti scolastici[[2]](#footnote-2). Di conseguenza, quello che si può dire con certezza è che i presunti effetti positivi del pluralismo scolastico sono più virtuali che reali. Vi sono poi studi che mettono in luce come sistemi scolastici orientati al mercato contribuiscano alla segregazione[[3]](#footnote-3) e allo sviluppo di differenze fra istituti scolastici[[4]](#footnote-4). Lo studio di cui alla nota 4 è particolarmente importante, poiché mostra, neutralizzando l’effetto della componente socioeconomica e della segregazione urbana, come il pluralismo scolastico abbia condotto il sistema svedese a maggiori disparità nei risultati scolastici degli allievi frequentanti vari istituti: i cambiamenti introdotti hanno quindi chiaramente prodotto una diminuzione dell’equità del sistema. Un effetto quest’ultimo particolarmente indesiderato per il Ticino, che ha posto l’equità come valore fondamentale della sua scuola pubblica, iscrivendolo nella stessa Lsc, valore che non viene messo in discussione dall’iniziativa qui in esame. Misure che potenzialmente possono intaccare gli ottimi risultati in termini di equità raggiunti dal sistema scolastico cantonale (attestati ad esempio dalla recente pubblicazione dei risultati dello studio PISA 2015) non sono quindi né auspicabili né coerenti rispetto all’impostazione del progetto SCV, che si propone di mantenere l’ottimo livello di equità, migliorando la qualità e la promozione dell’eccellenza attraverso l’introduzione di metodologie quali la differenziazione pedagogica e la personalizzazione, piuttosto che intervenendo sull’impostazione di fondo della scuola pubblica, come invece intendono fare gli iniziativisti.

La seconda affermazione, invece, riferita ai presunti effetti positivi della concorrenza tra istituti scolastici, è basata sui risultati di uno studio di Sahlgren[[5]](#footnote-5), che mette in evidenza come gli allievi con basso livello socioeconomico apprendano in misura maggiore rispetto agli alunni più favoriti nelle scuole private ‘*for profit*’. La stessa cosa non vale tuttavia per quelle ‘*no profit*’. Una prima conseguenza è che l’effetto rilevato non può essere esteso a tutto il sistema. Oltre a ciò, è noto che in contesti di libera scelta gli allievi tendono a raggrupparsi in base alla riuscita scolastica ed è probabile che gli allievi con basso statuto socioeconomico che frequentano scuole ‘*for profit*’ siano quelli con migliori caratteristiche scolastiche di base, le quali probabilmente sono superiori a quelle dei loro colleghi con alto livello socioeconomico. Sempre in merito ai presunti meriti della presenza massiccia di scuole private nell’insieme del sistema educativo, recentemente Andreas Schleicher, il responsabile OCSE per il programma PISA, ha dimostrato come, tenuto conto della variabile socioeconomica (gli allievi di provenienza agiata hanno risultati migliori indipendentemente dal sistema scolastico), le scuole private non hanno mai risultati migliori di quelle pubbliche e neppure le scuole che competono tra di loro hanno risultati migliori[[6]](#footnote-6). In sintesi le analisi PISA, basate su un campione numericamente molto significativo e superiore a ogni altro studio condotto in materia, dimostrano che i sistemi educativi non beneficiano in alcun modo di una prevalenza di scuole private o di competizione tra scuole.

Prima di passare all’esame dettagliato delle modifiche legislative promosse dall’atto parlamentare è indispensabile evidenziare in quale misura l’iniziativa, affermando di volere una scuola ‘a svariate velocità*’*, assuma una posizione in netta rottura con le scelte scolastiche operate da tempo dal Canton Ticino. Gli autori dell’iniziativa si spingono in effetti a estendere il sistema dei cosiddetti ‘corsi A e B’ a tutte le materie (art. 12). Essi si esprimono quindi a favore di un sistema di ‘differenziazione strutturale’ (o segregativo) diffuso e permanente che, nei fatti, seleziona gli allievi nel corso della scuola obbligatoria, ad esempio alla fine della scuola elementare, per poi dividerli in maniera permanente e definitiva in base alle loro attitudini. Ora, non solo questo approccio è in netto contrasto, come detto, con le scelte politiche in materia scolastica di questo Cantone, ma contraddice anche in maniera radicale le più recenti ricerche scientifiche. Ad esempio, il rapporto dell’OCSE su PISA 2015 afferma che una migliore inclusione socio-economica all’interno degli istituti scolastici è correlata con delle percentuali inferiori di allievi deboli e a percentuali più alte di allievi forti[[7]](#footnote-7). Il che lascia intendere che delle politiche in favore di una migliore inclusione sociale possono condurre a un miglioramento dei risultati. In un altro studio sempre l’OCSE evidenzia che più i sistemi operano una differenziazione strutturale come indicato sopra e come auspicato dagli iniziativisti, più i risultati sono correlati negativamente con l’equità[[8]](#footnote-8). In altri termini, in tali sistemi la riuscita degli allievi è determinata in misura maggiore dalla loro origine socio-economica, cioè dalla professione dei loro genitori, piuttosto che dal merito individuale.

L’elenco di studi qualificati che corroborano questi risultati sarebbe molto lungo, ma si è scelto qui di citare unicamente gli ultimi e certamente più autorevoli, considerata la fonte. Inoltre, è fondamentale ribadire che riguardo alla differenziazione strutturale, la scuola ticinese ha operato da tempo una scelta opposta, quella di favorire l’equità attraverso una inclusione sempre più ampia. I risultati PISA (anche sul piano dell’equità) hanno dato ragione a chi a suo tempo aveva operato queste scelte che il progetto SCV intende rinforzare ulteriormente, abolendo anche i livelli in matematica e tedesco per promuovere una scuola equa, inclusiva e performante.

# 2. Commento articolo per articolo

Proponiamo qui di seguito un commento articolo per articolo delle disposizioni della Lsc che l’iniziativa intende modificare. I commenti sono corredati, laddove necessario, da una stima dell’impatto finanziario delle nuove proposte.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 1 cpv. 1 e 2**  1La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società.  2Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni. | **Art. 1 cpv. 1 e 2**  1La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società. Si compone di due ordini di scuole: le scuole statali (istituti cantonali e comunali) e le scuole private parificate (istituti privati). Persegue gli obiettivi di equità, inclusione e qualità.  2Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni, e degli enti gestori delle scuole private parificate. |

***Commento***

Il cambiamento concettuale proposto include le scuole private parificate nel novero della scuola pubblica, accanto alle scuole definite ‘statali’. La proposta pone almeno quattro ordini di problemi.

Il primo è di ordine terminologico, considerato come sia difficile immaginare che la scuola pubblica inglobi anche parte di quelle private, essendo i termini pubblico e privato antitetici. Allo stesso modo, risulta difficile inglobare nel concetto di scuola statale, quindi dello Stato (Repubblica e Stato del Cantone Ticino), anche le scuole comunali, che sono dei Comuni e non del Cantone/Stato.

Il secondo, inerente alla tecnica legislativa, concerne il concetto di ‘scuola privata parificata’ che esiste attualmente unicamente riferito alla scuola dell’obbligo, mentre la Lsc costituisce la legge quadro per tutte le scuole ticinesi non universitarie, obbligatorie e postobbligatorie. Il Consiglio di Stato invita caldamente il Gran Consiglio a mantenere la netta distinzione tra le regole generali, applicabili a tutte le scuole e consegnate nella Lsc, e quelle specifiche, iscritte invece nelle leggi speciali.

Il terzo è di ordine più fondamentale, poiché l’inclusione delle scuole private parificate nel quadro della scuola pubblica a mente del Consiglio di Stato dovrebbe avere delle conseguenze dirette in termini di decisione quanto all’apertura (cfr. nuovo cpv. 2) e al finanziamento delle scuole private parificate. In realtà, come vedremo più avanti, l’iniziativa propone di mantenere una certa libertà di autodeterminazione delle scuole private parificate anche se inserite nel contesto generale di scuola pubblica, pur con un diritto automatico di parziale finanziamento. In altre parole, il contesto unico e il parziale finanziamento delle scuole private parificate non avrebbe per conseguenza l’introduzione di un’autorizzazione dello Stato ad aprire o meno tali strutture sulla base di considerazioni legate al fabbisogno.

Il quarto è di sostanza, ed è stato illustrato nella premessa: gli studi più recenti e autorevoli indicano in maniera chiara come una prevalenza di scuole private non incida in alcun modo positivo sul sistema educativo.

Considerato il risultato della votazione popolare del 18 febbraio 2001 sul tema dell’apertura al finanziamento delle scuole private, la situazione finanziaria del Cantone e considerati i dati delle ricerche scientifiche in materia (cfr. più sopra), il Consiglio di Stato esprime parere negativo su questa proposta.

## Impatto finanziario

Il calcolo di un possibile finanziamento parziale delle scuole private parificate è affrontato più avanti.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 2**  1La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.  2In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:   1. educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;   b) …  c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di base e ricorrente;  d) … | **Art. 2**  1La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nelle professioni e nella società civile, contribuendo alla prosperità e al benessere personale e della collettività, unitamente a realizzare obiettivi di giustizia e libertà.  2In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale, economica e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:  a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura e della tradizione in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;  b) …  c) favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale e economico mediante un’efficace formazione di base e ricorrente;  d) …  e) (nuova) trasmette istruzione, sapere, conoscenze, competenze puntuali e tecniche in modo organizzato e in conformità alle capacità degli allievi e alle esigenze del contesto socio economico. |

***Commento***

Secondo l’iniziativa (cpv. 1), lo sviluppo armonico delle persone promosso dalla scuola non è più finalizzato ad assumere ruoli attivi e responsabili nella società, ma nelle professioni e nella società civile. La distinzione proposta tra mondo delle professioni e società civile risulta piuttosto artificiosa, siccome professioni, lavoro ed economia sono parte integrante della società nel suo insieme. Al cpv. 1 viene anche aggiunto il principio del contributo delle persone formate al benessere personale e collettivo. Con queste aggiunte si mette l’accento sulla preparazione dei futuri lavoratori da parte della scuola e non dei futuri cittadini, che ovviamente saranno anche lavoratori, un accento che a mente del Consiglio di Stato risulta fortemente riduttivo.

Al cpv. 2 lett. a) l’iniziativa aggiunge il concetto di tradizione a quello di cultura, proponendo anche qui una distinzione poco opportuna, siccome la cultura comprende e certamente non può prescindere anche dalla tradizione.

Infine, alle lett. c) ed e) si mette nuovamente l’accento sulla dimensione economica, distinguendola da quella sociale, operando nella direzione poco opportuna di cui al cpv. 1.

L’attuale norma risulta dunque più generale e meno sbilanciata, per cui va salvaguardata, pur ribadendo l’importanza, tra altre, della dimensione economica nel quadro della formazione.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 3 cpv. 1 e 3**  1Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.  3Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell’informazione e dell’economia. | **Art. 3**  1Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori e le aziende.  3Allo scopo di integrare la propria funzione educativa in un contesto di rete dinamica, la scuola promuove e si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell’informazione, dello sport, dell’economia, e di altri enti educativi profit e non profit. |

***Commento***

Al nuovo cpv. 1 tra le componenti della scuola sono inserite per le scuole professionali anche le aziende. La proposta è problematica visto che le aziende sono di per sé delle entità indefinite, mentre i formatori, compresi quelli in azienda, costituiscono un riferimento molto più preciso a persone con una funzione definita nel quadro dell’importante partenariato tra aziende e scuola.

Al nuovo cpv. 3 si indicano quali elementi della rete educativa attorno alla scuola anche l’ambito sportivo e più in genere quello di altri enti educativi ‘*profit*’ e ‘*non profit*’. Di per sé la proposta rispecchia la realtà attuale e non pone alcun problema.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 5**  I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali. | **Art. 5**  I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali o regolamenti speciali. |

***Commento***

La specifica inerente ai regolamenti speciali è inutile, poiché i regolamenti del Consiglio di Stato hanno sempre bisogno di una base legale stabilita da una legge formale. Il titolo dell’articolo fa riferimento alle leggi scolastiche di settore, confermando il ruolo di legge quadro alla Lsc.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 7 cpv. 1, 2 e 4**  1La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede nel Cantone.  2Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari.  4Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio. | **Art. 7 cpv. 1, 2 e 4**  1La frequenza delle scuole pubbliche statali è gratuita e parzialmente gratuita quella delle scuole pubbliche private parificate per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede nel Cantone.  2Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie statali e private parificate, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari.  4Per la frequenza di una scuola pubblica statale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.  5(nuovo)Il Cantone versa alle scuole dell’obbligo private parificate, per ogni allievo iscritto, un contributo pari a 1/3 del costo medio totale dell’allievo della scuola pubblica statale.  6(nuovo)Le scuole private parificate trasmettono annualmente al Dipartimento l’elenco degli allievi iscritti e il consuntivo finanziario dell’anno scolastico. |

***Commento***

Questa nuova norma introduce il finanziamento parziale delle scuole private parificate (nuovo cpv. 5), principio che i ticinesi hanno respinto in modo massiccio nella votazione popolare del 2001 e che il Consiglio di Stato non intende sostenere. Diversamente da quanto affermato nell’atto parlamentare, il fatto che le scuole private non siano finanziate non costituisce una discriminazione, poiché se la scelta della scuola è libera, lo Stato ha diritto a decidere se e come finanziare le scuole pubbliche e private, posto che tutti gli allievi possano accedere ad una scuola dell’obbligo gratuitamente. Il Ticino ha scelto di finanziare solo la scuola pubblica, scelta sostenuta largamente dai cittadini anche in votazione popolare. Inoltre il testo, riportando la confusione terminologica già sottolineata ad art. 1, da un lato contraddice la legislazione federale sulla formazione professionale rendendo parzialmente a pagamento le scuole professionali (cpv. 1) e dall’altro dimentica che anche le scuole dell’infanzia ed elementari possono anch’esse essere private parificate (cpv. 2).

***Impatto finanziario***

Il costo di questa norma è stimato in 6.6 milioni di franchi di contributi alle scuole private parificate a carico del Cantone.

Nell’anno 2015 il costo totale della scuola media è stato di fr. 193.3 milioni. Tenuto conto che gli allievi di scuola media nell’anno scolastico 2015/2016 erano 11'953, il costo medio per allievo che ne risulta è di fr. 16'172.-. Questo costo include le spese per gli immobili, il costo calcolatorio teorico dell’affitto e tutte le spese di funzionamento di una scuola media. Il numero di allievi presso le scuole private parificate di questo ordine di scuola nello stesso anno scolastico era di 754. La stima di spesa applicando il nuovo art. 7 per la scuola media (1/3 di 12.2 mio) è pari a 4.1 mio.

Per quanto concerne il costo degli allievi di scuola elementare e dell’infanzia, è innanzitutto necessario rilevare come non vi sia una statistica precisa relativa al costo di queste scuole. L’unica fonte ufficiale è quella relativa alla pubblicazione “Dati – statistiche e società” dell’USTAT, che, relativamente ai dati 2014 (ultimo dato disponibile) indica una spesa lorda a carico dei Comuni per l’educazione di fr. 266.3 mio (derivante dalla moltiplicazione del numero di residenti in Ticino nel 2014 di 350'363 persone per la spesa pro capite di fr. 760.-). Tenuto conto che il numero di allievi presso le scuole primarie private parificate dell’anno scolastico 2015/2016 era di 647 e che il numero di allievi nelle scuole comunali era di 23’180, risulta una stima (1/3 di 7.4 mio) pari a 2.5 mio.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 8**  Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge. | **Art. 8**  Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la coordinazione generale della scuola pubblica (statale e privata parificata) e dirige direttamente la scuola pubblica statale ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge. |

***Commento***

Con questa nuova norma si istituisce l’idea di un coordinamento esercitato dal Consiglio di Stato tra la parte pubblica e quella privata parificata della scuola. Il concetto è parzialmente contradditorio rispetto a quello proposto al nuovo art. 1 cpv. 2, nel quale si afferma il principio secondo cui la scuola nel suo insieme, pur in collaborazione con Comuni ed enti gestori di scuole private parificate, è istituita e diretta dal Cantone, non coordinata. Traspare chiaramente l’intenzione di salvaguardare l’autonomia decisionale quanto all’istituzione delle scuole private parificate agli enti privati gestori, concetto che pone problemi se riferito al contesto più vasto di scuola pubblica, la cui offerta dovrebbe essere gestita globalmente anche in termini di fabbisogno.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 10 cpv. 1**  1Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all’art. 8, la direzione generale della scuola. | **Art. 10 cpv. 1**  1Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all’art. 8, la direzione generale della scuola pubblica statale. Per attività di interesse scolastico generale può a sua discrezione coordinare e coinvolgere anche gli attori delle scuole pubbliche private parificate. |

***Commento***

Si ripropone qui l’equivoco generale tra contenitore unico (scuola pubblica) e parte statale e parte privata da coordinare, mantenendo libertà di autodeterminazione a quella privata.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 11 cpv. 2 lett. b) e 3**  2Gli organi scolastici sono:  b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;  3Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali. | **Art. 11 cpv. 2 lett. b) e 3**  2Gli organi scolastici sono:  b) nella scuola media, i consulenti disciplinari, i coordinatori di materia, il collegio degli esperti, il collegio dei docenti, le direzioni di sede, e il collegio dei direttori;  3Le competenze degli organi scolastici cantonali e degli uffici specialistici sono definite dalle leggi speciali e sono sussidiarie e complementari a quelle di sede o comprensoriali. |

***Commento***

Il nuovo cpv. 2 lett. b) aggiunge agli attuali organi di promovimento, coordinamento, vigilanza e organizzazione amministrativa nella scuola media anche i consulenti disciplinari e i coordinatori di materia, togliendo però gli esperti di materia. Tra i gremi sono aggiunti il collegio dei docenti e le direzioni di sede. L’articolo riprende le proposte del DECS nate a margine del progetto SCV e in quanto tale è condiviso dal Consiglio di Stato. Appare però contradditorio lasciare il ‘collegio degli esperti’ e nel contempo sostituire gli esperti con i consulenti disciplinari (che il DECS intende ridenominare ‘Consulenti di didattica disciplinare’).

Al nuovo cpv. 3 viene invece proposto, per tutte le scuole cantonali obbligatorie e postobbligatorie, il rovesciamento del sistema attuale, conferendo alle direzioni scolastiche ed eventualmente comprensoriali la competenza generale e agli organi cantonali e uffici dipartimentali quella sussidiaria e complementare. Le conseguenze di una simile norma generale non sono semplici da immaginare, ma il ruolo degli uffici dipartimentali, quindi del Cantone, ne esce significativamente indebolito.

***Impatto finanziario***

Di principio nessuno, ma la competenza generale alle direzioni di sede potrebbe avere anche delle ripercussioni a questo livello.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 12**  Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali. | **Art. 12**  1Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento, tenuto conto del parere del collegio dei Direttori con la partecipazione ~~degli organi scolastici,~~ degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali. La preparazione, il monitoraggio e il controllo dei piani di studio è di competenza della Commissione tripartita cantonale per i piani di studio. E’ presieduta dal Consigliere di Stato capo del DECS, da 3 esperti dipartimentali,  da 3 Direttori di istituti pubblici statali e da 3 Direttori di istituti pubblici privati  2(nuovo)I piani di studio per la scuola dell’obbligo tengono conto della personalizzazione per la promozione dell’eccellenza e dell’equità, della differenziazione pedagogica per gestire l’eterogeneità.  3(nuovo)L’apprendimento di ogni materia inserita nei piani di studio è valutato con una nota da 1 a 6 per ogni allievo. Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media richiede l’ottenimento della licenza. Il passaggio dalla scuola media alle scuole superiori o professionali richiede una licenza di scuola media.  4(nuovo)Nella scuola media le materie di matematica e tedesco sono organizzate in due livelli di difficoltà: livello A e livello B.  5(nuovo)Il Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento, e tenuto conto del parere del collegio dei Direttori può differenziare in livelli anche l’insegnamento per altre materie. |

***Commento***

Dal nuovo cpv. 2 in avanti si propongono norme per la sola scuola dell’obbligo o per la sola scuola media, qui fuori contesto, siccome per ragioni di tecnica legislativa andrebbero semmai proposte nelle leggi speciali. In termini più contenutistici, i principi di cui al nuovo cpv. 2, la personalizzazione e la differenziazione pedagogica, in linea con il progetto SCV, sono poi contraddetti dai nuovi cpv. 4 e 5, che invece di personalizzare ripropongono una differenziazione strutturale degli allievi tra gruppi A e B, terminologia diversa da quella attuale e particolarmente inopportuna, oltretutto per tutta la durata della scuola media e non come oggi per il solo secondo biennio. Ricordiamo in questa sede che gli studi sui sistemi educativi hanno da tempo chiarito come la differenziazione strutturale comporti sempre una discriminazione legata all’origine socioeconomica degli allievi. Non si tratta quindi del metodo più adatto per aiutare da un lato i migliori a fiorire e i più deboli a consolidare le loro conoscenze.

Il nuovo cpv. 3 propone la definizione delle note, in contrasto con quella che è in vigore oggi. Si ricorda infatti che attualmente le note, pur fermandosi al massimo di 6 e pur proponendo al 4 la sufficienza in tutti gli ordini scolastici, partono dal 3 nella scuola elementare, dal 2 nella scuola media e dall’1 nelle scuole postobbligatorie. La norma definisce inoltre genericamente i passaggi dalla scuola elementare alla scuola media e dalla scuola media alle scuole del secondario II, principio che attualmente è definito nella legislazione speciale e che il progetto SCV intende modificare, da un lato togliendo la licenza di scuola elementare, oggi del tutto desueta, dall’altro rimodulando l’accesso dall’obbligo al postobbligo, ma sempre nell’ambito della legislazione speciale.

***Impatto finanziario***

Sono i nuovi cpv. 4 e 5 a generare una maggior spesa. Il cpv. 4 presuppone l’estensione del sistema a livelli anche in I e II media per matematica, come pure in II per tedesco (il tedesco viene insegnato solo dalla II). Presupponendo una suddivisione analoga degli allievi tra corsi base ed attitudinali a quella esistente oggi in III e IV, si stima una maggiore spesa di 3.4 mio (2.6 mio per matematica e 0.8 mio per tedesco). Questo aumento di spesa deriva dalla necessità di suddividere le sezioni in gruppi, mediamente vi è un aumento di 50 gruppi per anno scolastico e materia.

Per quanto attiene all’introduzione del sistema a livelli per le altre materie (nuovo cpv. 5), la stima del costo per l’applicazione della norma dipende ovviamente da quali si desidera coinvolgere. Il massimo della spesa si otterrebbe estendendo i livelli a tutte le materie, con una spesa massima di 33 mio, ipotizzando la creazione di gruppi supplementari rispetto alle sezioni attuali con un aumento del 35%.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 13**  1La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.  2I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti. | **Art. 13**  1La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di griglie orarie, di metodi e di tecniche di insegnamento. Rientrano a questo titolo la scelta sperimentale di varie forme didattiche: lezioni, laboratori, atelier e giornate/settimane progetto; la riorganizzazione delle griglie orarie e l’organizzazione a blocchi del tempo scolastico.  2I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti. Devono contenere la data di inizio e di fine, oltre agli obiettivi e ai criteri finali di valutazione della sperimentazione. |

***Commento***

La nuova norma propone due specificazioni. La prima, proposta al cpv. 1, riguarda le griglie orarie quali possibili elementi di sperimentazione e innovazione; la disposizione viene poi completata con indicazioni inerenti a forme didattiche in parte già esistenti e in parte in discussione nel quadro del progetto SCV. Di per sé la proposta non aggiunge nulla, essendo le sperimentazioni sugli elementi organizzativi della scuola già possibile oggi. Si ripropone qui ancora una volta la confusione tra concetti propri alla scuola media e concetti che la Lsc tratta in un contesto più largo (scuole comunali e cantonali non universitarie).

Al cpv. 3 si introducono alcune specificazioni che corrispondono già alla realtà attuale.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 14**  Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento. | **Art. 14**  Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento, sentiti il collegio degli esperti e il collegio dei Direttori. |

***Commento***

La nuova norma propone che le decisioni dipartimentali sui libri di testo vengano prese dopo preavviso del collegio degli esperti e del collegio dei direttori. Di per sé la disposizione proposta rispecchia quanto viene abitualmente fatto.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 16 cpv. 2 e 3**  2(nuovo)All’interno dei singoli comprensori di scuola media, il Dipartimento regola, organizza e gestisce la libera scelta dei genitori della sede scolastica. A tale scopo tiene conto anche delle sedi di scuole pubbliche private parificate presenti nel comprensorio. In determinati casi il cpv.2 vale anche per i comprensori di scuola elementare.  3(nuovo)Gli istituti di scuola media di un comprensorio, di regola, non possono avere meno di 400 e non più di 600 allievi in totale. |

***Commento***

Le proposte, che riguardano la sola scuola media, salvo un accenno a quelle elementari (non alle scuole dell’infanzia), si inseriscono in un articolo della Lsc che è valido per tutte le scuole non pubbliche attuali non universitarie. La sua collocazione nella Lsc è errata e si presta a confusione.

Il principio della scelta della sede di scuola media all’interno di un comprensorio che, diversamente da oggi, dovrebbe essere più grande (oggi ogni comprensorio fa capo ad un solo istituto), pone gravi problemi organizzativi alla scuola e sarebbe fonte di sprechi rilevanti, nonché di difficoltà previsionali. Esso risponde ad un concetto che altrove ha dato risultati negativi. Il principio del nuovo cpv. 3, oltre che nella legge sbagliata, è anche contrario alle ultime tendenze espresse dal Gran Consiglio. L’art. 18 della Legge della scuola media prevede infatti che il Consiglio di Stato fissi comprensori e sedi (cpv. 1), che un comprensorio abbia al minimo 300 e al massimo 450 allievi e che deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi sia raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio (cpv. 2). La critica spesso giunta dai banchi parlamentari va nella direzione di evitare le sedi troppo grandi, che invece l’iniziativa qui in esame promuove. Il Consiglio di Stato ribadisce l’idea, già espressa, di voler prestare attenzione particolare ad evitare la costituzione di sedi con un numero troppo elevato di allievi e l’adozione di puntuali correttivi là dove vi siano le premesse logistiche e funzionali.

***Impatto finanziario***

Qualora il passaggio di un allievo da un istituto all’altro avvenga solo a condizione che un altro venga spostato, l’effetto del cpv. 2 non comporterebbe spese supplementari. Tuttavia, la ratio legis che sottende la proposta è un’altra e con ottime probabilità genererebbe ampi costi aggiuntivi, considerando che attualmente gli spazi supplementari disponibili sono praticamente nulli. L’applicazione del cpv. 2 potrebbe avvenire unicamente con la costruzione di nuove sedi oppure dove possibile, con l’edificazione di aule supplementari.

A titolo informativo possiamo offrire il costo per l’edificazione di una nuova sede di media dimensione, prendendo l’esempio della costruzione della scuola media di Caslano che prevede una spesa massima di 21 mio. La stima per aule prefabbricate supplementari appare più difficoltosa in quanto dipendente da troppi fattori. In base a quanto edificato negli ultimi anni si può stimare in 2 mio la costruzione di 4 aule quando il terreno è già disponibile e di proprietà del Cantone.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Uso di spazi scolastici statali**  **Art. 17 cpv. 3**  3(nuovo)Durante il periodo di vacanze estive il Dipartimento promuove l’occupazione degli spazi per attività educative, culturali e sportive. |

***Commento***

Il principio, che nei cpv. 1 e 2 è riferito agli spazi scolastici del Cantone, è di per sé condivisibile, parzialmente già attuato, ma ha un costo potenziale.

***Impatto finanziario***

Il costo è limitato alle spese di pulizia e gestione delle attività tramite custode quando necessario. Considerando che le attività possono essere svolte anche nei fine settimana presso tutte le sedi scolastiche del Cantone, in base alle tariffe per la pulizia dei locali e di quelle per il pagamento delle ore straordinarie dei custodi la stima di spesa limitata alle 10 settimane di vacanze estive è di 0.6 mio.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 17a**  Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un’espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche. | **Art. 17a**  Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un’espressa autorizzazione delle direzioni scolastiche. |

***Commento***

La nuova norma delega questo compito alle sole direzioni scolastiche. Di per sé la proposta potrebbe anche essere condivisibile, nello spirito di autonomia degli istituti, anche se una direttiva generale dipartimentale potrebbe aiutare tutti.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 23 cpv. 1**  1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell’art. 15 della Costituzione federale. | **Art. 23 cpv. 1**  1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell’art. 15 della Costituzione federale. Parallelamente in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno è impartito un corso aconfessionale di cultura delle religioni di pari durata. Ogni allievo, con libertà di scelta, è obbligato alla frequenza del corso confessionale o a quello aconfessionale. |

***Commento***

La proposta inserisce nella Lsc un nuovo elemento d’insegnamento, proponendo l’implementazione del cosiddetto sistema misto istruzione religiosa/cultura religiosa. Il dibattito su questa questione è aperto da tempo e merita una trattazione e una decisione separata dal pacchetto di proposte qui avanzato. Si segnala che, non proponendo la modifica del titolo della norma e modifiche conseguenti ai cpv. 3 e segg. dell’art. 23, la disposizione risulterebbe poco coerente.

***Impatto finanziario***

Per l’impatto finanziario si rinvia al messaggio separato di prossima promulgazione.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Capitolo VII – Istruzione civica e educazione alla cittadinanza** | **Capitolo VII - Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia** |

***Commento***

Modifica formale funzionale alla modifica dell’art. 23a.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 23a**  1Nelle scuole medie, medie superiori e professionali devono essere assicurati l’insegnamento della civica e l’educazione alla cittadinanza.  2I piani di studio, le modalità d’insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.  3Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere garantito. | **Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia**  **Art. 23a**  1Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti dello Stato ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono promossi e assicurati l’insegnamento e lo studio della civica, nonché l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia.  2L’insegnamento della civica è obbligatorio e gli viene attribuita una nota. |

***Commento***

La proposta intende recepire una discussione in atto relativa all’implementazione di una soluzione in risposta a un’iniziativa popolare. Il tema merita una trattazione e una decisione separata dal pacchetto di proposte qui avanzato. Si segnala che, proponendo la sostituzione del cpv. 2 attuale, tale norma verrebbe a mancare.

***Impatto finanziario***

Anche in questo caso, per l’impatto finanziario si rinvia al dibattito sull’iniziativa popolare ‘educhiamo i giovani alla cittadinanza’.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **TITOLO II - Conduzione degli istituti scolastici** | **TITOLO II - Conduzione degli istituti scolastici statali** |

***Commento***

Modifica formale

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 24 cpv. 2bis**  2bis(nuovo)L’istituto di scuola media pubblica statale (cantonale) dispone di un budget globale e ha lo statuto di Unità Amministrativa Autonoma (UAA). Il suo funzionamento amministrativo e finanziario è retto dalla Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome (LUAA). |

***Commento***

Si ripropone qui una norma inerente alla sola scuola media nel quadro di una disposizione che tratta di istituti scolastici più in generale; come già detto più volte, questa confusione è problematica. Inoltre, invece di rispettare i principi della legislazione sulle unità amministrative autonome (UAA), con la proposta si impone l’uso di questa forma di gestione amministrativa per gli istituti di scuola media. Le riflessioni sull’opportunità del passaggio alle UAA per gli istituti di scuola media sono in corso nell’ambito del progetto SCV, ma un obbligo in questa direzione è una rigidità non auspicata, contraria alla legislazione settoriale specifica sulle UAA.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 26 cpv. 1, 2 e 4**  1Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.  2Il consiglio d’istituto è composto:  e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.  4Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti:   1. discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;   e) esprime il proprio parere sull’utilizzazione del credito annuale. | **Art. 26 cpv. 1, 2 e 4**  1Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola, è obbligatorio per le scuole medie cantonali.  2Il consiglio d’istituto è composto:  e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo per le scuole comunali.  4Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti:  a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale e economico;  e) esprime il proprio parere sulla gestione amministrativa e finanziaria in base alla LUAA. |

***Commento***

Con le modifiche qui proposte si intende obbligare le scuole medie pubbliche a istituire il Consiglio di istituto, che oggi è facoltativo. Pur riconoscendo a questa forma di coinvolgimento un ruolo importante, si ritiene preferibile mantenere la formula potestativa, più rispettosa delle scelte locali. Il Consiglio di Stato incoraggia comunque questa scelta.

Al cpv. 4 viene ancora una volta proposto un accenno esplicito alla dimensione economica, questione sulla quale ci siamo già espressi.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 28 cpv. 1 e 2**  1Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.  2Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso. | **Art. 28 cpv. 1,2 e 2bis**  1Il direttore e il vicedirettore degli istituti di scuola cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso e dopo preavviso del Dipartimento e del collegio dei docenti dell’istituto, per un periodo di quattro anni.  2Il direttore e il vicedirettore uscenti sono riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.  2bis(nuovo)Il direttore e il vice direttore delle scuole medie pubbliche statali svolgono a tempo pieno il loro ruolo. |

***Commento***

Il nuovo cpv. 1 introduce il concetto del preavviso del collegio dei docenti dell’istituto per la nomina del direttore (quello del Dipartimento è la realtà da sempre). Il concetto sarebbe un *unicum* nelle nomine cantonali, poiché in nessun altra situazione è previsto il preavviso dei collaboratori o di un consesso che li rappresenti per la nomina di un dirigente. Anche se succede in questi frangenti che gruppi di docenti o il collegio scrivano all’autorità di nomina esprimendo loro considerazioni, prevedere legalmente un preavviso significa distanziarsi dalla realtà attuale delle nomine cantonali e conferire ai collaboratori una competenza che non porterebbe necessariamente alla scelta migliore. Senza parlare del fatto che un preavviso del genere implica la conoscenza diffusa delle candidature, magari di fronte a persone che intendono mantenere riservata la loro proposta, ed una chiara discriminazione delle candidature di persone che non insegnano nella sede e quindi non sono conosciute dai docenti chiamati ad esprimere il preavviso.

Più in generale va sottolineato che il direttore è in primo luogo un rappresentante dell’autorità di nomina, e in quanto tale è tenuto a mettere in atto nel proprio istituto le decisioni prese dalle autorità superiori. Introdurre una dimensione quasi ‘elettiva’ inserirebbe nel sistema non pochi elementi confusivi, rischiando di amplificare le possibilità di frizione nella messa in atto delle decisioni. Si osserva poi per inciso come questa proposta fortemente partecipativa sembri in contraddizione con la matrice concettuale presente nell’iniziativa, che riprende i principi del libero mercato o del ‘quasi-mercato’ per la scuola. Infine, la proposta contenuta all’art. 35 rende curiosamente contradditoria questa proposta, poiché sarebbero i docenti stessi a contribuire alla scelta di coloro che li assumono, li valutano ed eventualmente li licenziano. Per queste ragioni la proposta è da respingere.

Il nuovo cpv. 2bis, dal canto suo, introduce la separazione netta tra la funzione di direttore e di vicedirettore e quella di insegnante. Attualmente (cfr. art. 29 cpv. 2) il direttore insegna usualmente per 1/6 del suo onere di lavoro ed il vicedirettore per almeno 1/2. La netta separazione delle funzioni può avere dei vantaggi, ma implica anche la mancata osmosi tra la funzione dirigenziale e quella di docente. Per le vicedirezioni in particolare si tratterebbe di un cambiamento enorme, i cui ipotetici vantaggi non sono peraltro illustrati dall’iniziativa. Il Consiglio di Stato preferisce su questo punto mantenere l’impostazione attuale.

***Impatto finanziario***

Il nuovo cpv. 2bis costerebbe al Cantone 3.3 mio, considerando che attualmente i direttori insegnano di regola 5 ore alla settimana e i vicedirettori 14 ore.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 29**  2Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni. | **Art. 29 cpv. 2**  2Abrogato |

***Commento***

Si richiama il commento all’art. 28.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 34 cpv. 2 e 3**  2Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.  3I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell’anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità. | **Art. 34 cpv. 2 e 3**  2Il numero dei membri designati dal collegio docenti è stabilito dalle disposizioni di applicazione, per gli istituti di scuola media non può essere inferiore a 3 membri oltre al direttore e al vicedirettore.  3I membri designati dal collegio, minimo 3 per le scuole medie, sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell’anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità. |

***Commento***

La norma aumenta il numero di membri del Consiglio di direzione eletti dal corpo docente nelle scuole medie a tre (oggi sono due). Le esperienze accumulate nei diversi ordini scolastici mostrano che i problemi di personale delle scuole non sono tanto legati al numero dei membri dei consigli di direzione, quanto piuttosto alla dotazione di personale amministrativo, non sempre sufficiente. Un eventuale potenziamento del personale delle scuole dovrebbe quindi essere semmai indirizzato verso queste figure professionali.

***Impatto finanziario***

L’aumento delle ore di sgravio concesse ai docenti con questa nuova norma comporta una spesa di 1 mio.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | **NUOVO TESTO** |
| **Art. 35**  Il consiglio di direzione:  e) cura la gestione amministrativa attribuita dall’autorità scolastica all’istituto; | **Art. 35**  Il consiglio di direzione:  abis) (nuova) al consiglio di direzione delle scuole medie statali, è data delega decisionale di nomina, di incarico, di sospensione, di supplenza, di licenziamento dei docenti sentito e previa informazione al Dipartimento;  ater) (nuova) organizza la valutazione annuale dell’operato dei docenti nominati e incaricati e allestisce un rapporto di valutazione;  aquater) (nuova) delle scuole medie è responsabile per la gestione amministrativa, del personale e finanziaria dell’istituto secondo la LUAA;  aquinquies) (nuova) è responsabile e organizza ogni due anni l’inchiesta sulla soddisfazione dei genitori;  e) cura la gestione amministrativa attribuita dall’autorità scolastica all’istituto comunale;  m) (nuova) promuove la rete e l’integrazione di altri enti educativi non scolastici presenti nella società civile. |

***Commento***

Secondo la proposta, il Consiglio di direzione sarebbe incaricato di oneri fino ad ora non di sua competenza. In primo luogo quello delle sole scuole medie si occuperebbe dell’assunzione e del licenziamento dei docenti per delega, un unicum nella politica del personale cantonale, il quale oggi viene assunto ed eventualmente licenziato dal Governo. Una prospettiva che cancellerebbe anni e anni di buone pratiche in questo ambito, costringerebbe i soli docenti di scuola media a sottoporre le proprie candidature a 35 concorsi diversi e presterebbe il fianco a possibile disparità di trattamento. Senza contare il fatto che per i numerosi docenti che insegnano in più sedi la situazione si complicherebbe di molto, per loro e per le direzioni scolastiche. Il Consiglio di direzione si occuperebbe poi della valutazione annuale dei docenti, oggi affidata con periodicità meno stringente ai direttori e agli esperti di materia, e dell’indagine sulla soddisfazione dei genitori (non degli allievi), che oggi viene discussa nel contesto dei rapporti tra direzione di istituto e assemblea dei genitori. Il Consiglio di Stato non ritiene opportune queste proposte.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 37**  1Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:   1. definisce i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione;   d) definisce l’uso del credito annuale e del monte ore assegnati all’istituto; | **Art. 37**  1Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:   1. definisce i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione; sussidiaria-mente, allo scopo può chiedere l’intervento di organi specialistici dipartimentali.   d) abrogata  i) (nuova) Il collegio dei docenti formula al Dipartimento il proprio parere per la nomina del direttore e del vicedirettore d’istituto. |

***Commento***

La modifica proposta è collegata ad altre proposte di revisione del testo della Lsc. In particolare la lett. a) è connessa con le modifiche proposte all’art. 11 e la nuova lett. i) è connessa con le competenze proposte all’art. 28. L’abrogazione della lett. d) si collega al concetto di budget globale e di gestione per UAA, ma dimentica il concetto di monte ore, che non sarà più deciso dal Collegio dei docenti, senza che venga definito chi riprenderà questa competenza.

Per le ragioni già espresse il Consiglio di Stato non ritiene opportuno che i docenti debbano esprimere un parere sulla nomina di quello che sarà il loro dirigente.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 38**  4(nuovo)Il docente di classe svolge anche il ruolo di accompagnatore individuale laddove un coaching particolare viene richiesto dal consiglio di classe, subordinatamente lo può assumere anche un docente sgravato.  5(nuovo)Il docente di classe assume la responsabilità della collaborazione fra gli insegnanti della stessa classe, sviluppa con loro un lavoro di team, coordina laddove la direzione lo decide il co-teaching.  6(nuovo)Il ruolo di docente di classe sarà assunto da un docente titolare sgravato adeguatamente dalle ore di insegnamento e conseguentemente retribuito, o assegnato a docenti oltre i 50 anni di età che hanno fatto richiesta di riduzione dall’insegnamento. |

***Commento***

Le norme sul docente di classe riprendono in larga misura le proposte del progetto SCV con l’eccezione che l’eventuale coordinamento del lavoro in team (di per se di responsabilità di ogni docente) nel progetto di riforma del DECS è assegnato soprattutto ai coordinatori disciplinari. Anche al nuovo cpv. 6 si individuano i docenti ultracinquantenni come possibili docenti di classe, ma questa collocazione potrebbe essere problematica se il docente di classe non insegna nella sezione di cui porterebbe la responsabilità.

***Impatto finanziario***

Le risorse necessarie per questi ruoli parzialmente nuovi dipendono dalle modalità di introduzione che si intendono adottare. Per quanto riguarda il cpv. 4, qualora si volesse concedere un’ora di sgravio al docente di classe o a un docente per ogni sezione di scuola media, il costo supplementare sarebbe di 2.9 mio. Quanto al cpv. 5, qualora si decidesse di concedere un’ora di sgravio supplementare, il costo sarebbe lo stesso indicato precedentemente.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 42 lett. d)**  L’assemblea dei genitori:  d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori. | **Art. 42 lett. d)**  L’assemblea dei genitori:  d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori, per le scuole medie nei consigli di istituto. |

***Commento***

Nel Consiglio di istituto hanno posto tre genitori di allievi minorenni la cui nomina secondo la proposta competerebbe all’assemblea dei genitori. Di per sé la norma non pone problemi.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 46 cpv. 3-6**  3(nuovo)Il docente è il fulcro dell’organizzazione scolastica, le strutture organizzative e amministrative degli istituti unitamente agli organismi specialistici dipartimentali sono al suo servizio e al suo supporto e non il contrario.  4(nuovo)I docenti con più di 50 anni di età possono chiedere una riduzione dell’orario di insegnamento fino al 60% e compensare le ore con attività speciali all’interno dell’istituto scolastico, mantenendo lo stesso stipendio con una occupazione in ore settimanali analoga a quella prevista per i dipendenti dello Stato.  5(nuovo)La direzione di istituto decide se e quando concedere lo sgravio.  6(nuovo)Le attività del docente sgravato dall’insegnamento sono il tutoring personale individuale degli allievi e la sorveglianza del dopo scuola, o altri compiti trasversali d’istituto. L’attività può essere svolta nell’istituto o in un altro istituto del comprensorio. |

***Commento***

Le nuove disposizioni non sono innanzitutto coerenti con il titolo della norma. Il nuovo   
cpv. 3 propone un principio molto discutibile, nel senso che, se si può comprendere e condividere l’affermazione volta a sottolineare la centralità del ruolo dell’insegnante nella scuola, definire legalmente che i gremi organizzativi siano al servizio di tutti i docenti è un’affermazione piuttosto perentoria. Indubbiamente docenti e gremi organizzativi devono lavorare assieme, concorrendo a promuovere una scuola di qualità, dove ognuno ha la sua parte da giocare e nessuno è al servizio di nessuno. I nuovi cpv. 4-6, che vanno letti unitamente al nuovo art. 72a, propongono invece, seppur fuori contesto, una nuova possibilità per i docenti più anziani, che dipende dalla disponibilità di risorse e che, di fatto, blocca la possibilità di carriere diverse nella scuola ai docenti più giovani.

***Impatto finanziario***

Nel caso massimo, qualora tutti i docenti attuali con più di 50 anni di età richiedessero lo sgravio orario del 60% come indicato al cpv. 4, l’onere supplementare per il Cantone sarebbe di 26.6 mio. Vi sono oggi infatti alle scuole medie 341.7 docenti (in unità a tempo pieno): il 60% delle ore-lezione da loro lavorate corrisponde a 5'330 ore (ritenuta una media di 26 ore di insegnamento).

Analogamente per i docenti comunali, ritenuto che il numero di over 50 è di 161.6 alla scuola dell’infanzia e di 386.7 alla scuola elementare, la maggiore spesa sarebbe di 21.9 mio.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 47 cpv. 4**  4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali. | **Art. 47 cpv. 4-6**  4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali. Di principio quelle conferite in Svizzera sono tutte valide e hanno titolo preferenziale.  5(nuovo)L’abilitazione deve essere facilitata e non penalizzare le persone che hanno conseguito un diploma universitario o di scuola universitaria professionale, un bachelor o un master in Svizzera, e non deve essere un ostacolo al primo impiego come docente.  6(nuovo)L’autorità cantonale provvederà a garantire flessibilità e ragionevolezza al sistema abilitativo tenendo conto delle necessità tra domanda e offerta di docenti, del rapporto tra docenti domiciliati e stranieri, e della situazione socio economica locale. |

***Commento***

La completazione al cpv. 4, benché nei fatti rappresenti la realtà, espressa in termini di norma legale non ha alcun effetto. Infatti, le abilitazioni estere riconosciute dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE), una volta riconosciute, divengono di diritto svizzero.

I nuovi cpv. 5 e 6 sono già la realtà attuale, riservata naturalmente la necessità di riconoscere ai percorsi abilitativi un contenuto conforme agli standard definiti dalla CDPE.

Bisogna poi essere coscienti di una deriva che potrebbe essere generata dalla norma proposta: volendo evitare che l’abilitazione diventi un ostacolo, si corre il rischio di privare i futuri insegnanti di un’occasione di crescita professionale volta a garantire la massima qualità dell’insegnamento. Non sarebbe in effetti accettabile che delle facilitazioni all’ottenimento dell’abilitazione impoveriscano il percorso formativo professionalizzante degli insegnanti, svilendo in seguito la professione e i professionisti stessi.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 47a cpv. 4**  4(nuovo)I docenti incaricati o nominati in formazione abilitativa percepiscono un compenso finanziario (formazione à l’emplois) per le ore rinunciate di insegnamento, pari a una percentuale della rimunerazione di docente equivalente. |

***Commento***

La nuova norma non risulta conforme al quadro attuale delle assunzioni dei docenti abilitandi, peraltro chiaramente desumibile dai primi 3 capoversi dell’art. 47a. Diversamente da quanto lascia intendere la proposta, il docente abilitando non rinuncia a parte del suo tempo di lavoro, ma ottiene ore d’incarico compatibili con il tempo dedicato all’abilitazione. Per questo non ci si trova di fronte ad una situazione di abilitazione ‘*en emploi*’, ma di abilitazione parallela alla professione, esercitata a tempo parziale nella forma dell’incarico. Inoltre, date le caratteristiche strutturali del sistema scolastico, non tutti gli abilitandi possono ricevere ore di insegnamento (rispettivamente lo stesso numero di ore di insegnamento).

***Impatto finanziario***

Considerata una media di circa 200 studenti in formazione per il conseguimento del master per l’insegnamento nel settore medio e una remunerazione del 50% delle ore di insegnamento svolte, la spesa risulta essere di 13 mio. Analogamente, per i docenti di scuola dell’infanzia ed elementare, ritenuto un numero in formazione di 270 abilitandi che per i primi due anni seguono i corsi al 100% e il terzo anno al 50%, la spesa risulta essere di 21.6 mio.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Capitolo V – Servizi all’allievo** |

***Commento***

Modifica formale funzionale al nuovo art. 72a.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 72a (nuovo)**  L’istituto scolastico organizza il servizio di tutoring individuale e di dopo scuola, di regola il servizio viene svolto dai docenti ultracinquantenni che hanno chiesto lo sgravio orario di insegnamento. |

***Commento***

La nuova norma propone il servizio di tutoring individuale e di doposcuola per tutte le scuole, affidandolo di regola ai docenti ultracinquantenni. La modifica è chiaramente stata pensata per la scuola dell’obbligo, ma così come proposta si applica a tutte le scuole primarie, del secondario I e del secondario II.

La norma fa il pari con quanto proposto all’art. 46 cpv. 4-6, per cui si rimanda al commento a questa disposizione. Si rileva comunque come da un lato l’accompagnamento individuale sia parzialmente già previsto dal progetto SCV*,* attraverso il docente di classe che otterrebbe uno sgravio doppio rispetto ad oggi, mentre quello che nel testo dell’iniziativa qui in esame è chiamato ‘doposcuola’ viene previsto all’interno del progetto di riforma sotto la forma didattica dell’atelier. In effetti, la scuola dell’obbligo ticinese è una scuola a tempo pieno, e come tale deve garantire la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento all’interno dell’orario scolastico, e non al di fuori, con il rischio di deresponsabilizzare la scuola stessa nella sua quotidiana attività didattica.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate**  **Art. 81**  1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.  2Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche. | **Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate**  **Art. 81**  1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola pubblica parificata o di scuola non parificata.  2Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche statali.  3(nuovo)Il Cantone versa alle scuole dell’obbligo private parificate, per ogni allievo iscritto, un contributo pari a 1/3 del costo medio totale dell’allievo della scuola pubblica statale. |

***Commento***

Al cpv. 3 si riprende un concetto già proposto al nuovo cpv. 5 dell’art. 7, risultando in uno dei due casi ridondante.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 83 cpv. 3bis**  3bis(nuovo) Le scuole private parificate trasmettono annualmente al Dipartimento l’elenco degli allievi iscritti e il consuntivo finanziario dell’anno scolastico. |

***Commento***

La norma riprende un concetto già proposto al nuovo cpv. 6 dell’art. 7, risultando in uno dei due casi ridondante.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 86 cpv. 4**  4Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione. | **Art. 86 cpv. 4**  4Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione, se le scuole medie superiori private non sono parificate. |

***Commento***

Il concetto di scuola media superiore parificata non esiste nella legislazione svizzera. Le scuole medie superiori private possono essere di principio riconosciute seguendo l’iter di riconoscimento previsto, ma in Ticino simili istituti non esistono.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 93 cpv. 3 e 4**  3(nuovo)Contro le decisioni delle Direzioni di istituti cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.  4(nuovo)Il ricorso non ha effetto sospensivo. |

***Commento***

Con l’iniziativa si intendono introdurre nuove basi legali inerenti ai ricorsi contro le decisioni delle direzioni di istituto cantonali che in realtà esistono già (cfr. art. 92). La proposta risulta quindi inutile e foriera di confusione.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 99**  La Legge della scuola del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l’istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l’istituzione di scuole commerciali d’attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell’aviazione civile, del 15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell’abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale di segretariato d’albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:   1. Legge della scuola, del 29 maggio 1958 2. Legge sulla scuola media 3. Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore 4. Decreto legislativo concernente l’istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici 5. Decreto legislativo concernente l’istituzione di scuole commerciali d’attesa 6. Decreto legislativo concernente l’istituzione di una scuola cantonale preparatoria alle carriere dell’aviazione civile 7. Decreto legislativo concernente l’istituzione della scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano 8. Decreto legislativo sulla scuola cantonale dei tecnici dell’abbigliamento di Lugano 9. Decreto legislativo concernente l’istituzione della scuola cantonale di segretariato d’albergo di Bellinzona 10. Decreto legislativo concernente l’istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona | **Art. 99**  1Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all’attuazione delle proposte contenute nella presente modifica di legge.  2(nuovo)Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio le modifiche di leggi necessarie all’attuazione della presente proposta di legge. |

***Commento***

Nessuno.

# 3. Conclusioni

In conclusione, l’iniziativa qui in esame propone in particolare i seguenti aspetti problematici:

* uno sbilanciamento delle finalità della scuola verso la dimensione economica;
* l’introduzione di un parziale finanziamento delle scuole private parificate;
* l’istaurazione di un concetto di autonomia degli istituti espresso in termini riduttivi quanto al ruolo degli organismi centrali, responsabili della coerenza del sistema educativo;
* una contraddizione tra i principi espressi della personalizzazione e della differenziazione pedagogica nella scuola media e il rafforzamento della differenziazione strutturale;
* l’istaurazione di una certa libertà di scelta di sede di scuola media per gli allievi, una soluzione inefficace, foriera di disorganizzazione strutturale e di spreco di risorse;
* una contraddizione rispetto alla tendenza alla rimodulazione verso il basso delle grandi sedi di scuola media;
* l’inserimento in questo pacchetto legislativo delle due delicate questioni inerenti all’istruzione religiosa e all’insegnamento della civica, che vanno trattate a parte;
* l’imposizione della gestione tramite UAA delle sedi di scuola media, in contrasto con la flessibilità proposta dalla legislazione sulle UAA;
* l’inserimento del preavviso dei docenti sulla nomina dei direttori, un unicum nel panorama cantonale nel rapporto tra collaboratori e dirigenti;
* la netta separazione delle carriere di direttore e vicedirettore di scuola rispetto all’insegnamento, contraria alla tradizione e alle necessità della scuola;
* una confusione nelle proposte inerenti all’attività di insegnamento parallelo alla formazione dei docenti abilitandi;
* una confusione terminologica in parte delle proposte;
* una confusione nella sistematica legale in parte delle proposte, includendo norme inerenti alla sola scuola dell’obbligo o alla sola scuola media in una legge quadro valida per tutte le scuole non terziarie.

Dal profilo finanziario, essa propone un aumento della spesa che può così essere riassunto (valori in milioni di franchi):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Misura** | **Minimo Cantone** | **Massimo Cantone** | **Minimo Comuni** | **Massimo Comuni** |
|  |  |  |  |  |
| Art. 7 finanziamento scuole private | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |
| Art. 12 differenziazione strutturale su 4 anni in molte materie | 3.4 | 36.4 | 0 | 0 |
| Art. 17 uso estivo degli spazi scolastici | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| Art. 28 separazione netta carriera direttori e vice | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |
| Art. 34 membri Consiglio di direzione SM | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Art. 38 docente di classe | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
| art. 46 sgravi docenti ultracinquantenni | 0 | 26.6 | 0 | 21.9 |
| Art. 47a formazione abilitandi | 0 | 13.0 | 0 | 21.6 |
| **Totale** | **14.3** | **93.3** | **0.0** | **43.5** |

A queste cifre vanno aggiunti gli oneri, difficili da calcolare ma verosimilmente onerosi, della scelta della sede scolastica (cfr. commento ad art. 16), come pure quelli dell’implementazione delle proposte agli artt. 23 e 23a, di cui questo Parlamento discuterà in sede separata.

Per tutte queste ragioni il Consiglio di Stato raccomanda la reiezione dell’iniziativa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

1. Sandström M. & Bergström F., *School Vouchers in Practice: Competition Won't Hurt You!*, The Research Institute of Industrial Economics, Working Paper No. 578, 2002. [↑](#footnote-ref-1)
2. Björklund A. et al., *The market comes to education in Sweden: an evaluation of Sweden's surprising school reforms*, Russell Sage Foundation, 2005; Edmark K., Fröhlich M., Wondratschek V., *Sweden’s School Choice Reform and Equality of Opportunity*, IFN Working Paper No. 1030, 2014; Böhlmark A. & Lindahl M., *Does School Privatization Improve Educational Achievement? Evidence from Sweden's Voucher Reform*, IZA Discussion Papers 3691, Institute for the Study of Labor (IZA), 2008; Landelius K., *Does School Competition Improve the Quality of Education?* Department of Economics, Lund University, 2012; Nannestad P., *Do private schools improve the Quality of Municipal Schooling? The case of Denmark*. For presentation at the EPCS Annual Meeting, Berlin, April 15-18, 2004. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hsieh C. T., Urquiola M., *The effects of generalized school choice on achievement and stratification: Evidence from Chile’s voucher program*, Journal of Public Economics 90, pagg. 1477-1503, 2006; Alegre M. A., Ferrer G., *School Regimes and Education Equity: Some Insights Based on PISA 2006*, British Educational Research Journal, Vol. 35, pagg. 1-29, 2009. [↑](#footnote-ref-3)
4. Östh J., Andersson E., Malmberg B., *School choice and increasing performance difference: A counterfactual approach*, Urban Studies, 2, pagg. 407-425, 2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sahlgren G., *Schooling for Money: Swedish Education Reform and the Role of the Profit Motive*, The Institute of Economic Affairs, IEA Discussion Paper No. 33,2010. [↑](#footnote-ref-5)
6. Schleicher A., *Equity, Excellence and Inclusiveness in Education: Policy Lessons from Around the World, International Summit on the Teaching Profession,* OECD Publishing, 2014. [↑](#footnote-ref-6)
7. OECD, PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, pag. 290, 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Schleicher op. Cit. pag. 77 e segg. [↑](#footnote-ref-8)